

## RITARDATO PAGAMENTO, MOROSITÀ E SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

In caso di ritardato pagamento delle fatture, si applicheranno gli interessi di mora maturati fino alla data dell'effettivo pagamento, calcolati su base annua e nella misura: a) pari al tasso ufficiale di riferimento così come previsto dal D.lgs.n. 213/98 aumentato di 3,5 punti percentuali, per i Clienti domestici; b) prevista dal D.lgs. n. 231/2002, per i Clienti non domestici.

In caso di mancato pagamento, il Fornitore potrà esercitare la compensazione di posizioni debitorie/creditorie.

In caso di morosità del Cliente e dal giorno successivo alla scadenza della fattura, il Fornitore potrà dare corso alle procedure di sospensione della/e fornitura/e ai sensi di quanto stabilito dall'ARERA nei Testi Integrati TIMOE e TIMG, inviando al Cliente un preavviso di sospensione della fornitura (di seguito: "comunicazione di costituzione in mora"), a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine ultimo ivi indicato.

Il Cliente, al fine di interrompere le procedure previste rispettivamente dal TIMG e dal TIMOE, dovrà comunicare l'avvenuto pagamento entro il predetto termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora, inviando al Fornitore copia del relativo bollettino di pagamento a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata al numero/indirizzo indicati nella medesima comunicazione.

Trascorso il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora e perdurando lo stato di morosità relativa al/ai PdR / POD disalimentabile/i, il Fornitore potrà richiedere al Distributore locale competente la sospensione della fornitura, una volta: i) decorso il termine di 25 (venticinque) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora, nel caso cui il contatore consenta la preliminare riduzione di potenza disponibile di un livello del 15% per un periodo di 15 giorni (solo clienti energia elettrica alimentati in BT); ii) decorso il termine di 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora, in tutti gli altri casi.

Fermo quanto sopra, l'intervallo di tempo tra il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora ed il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non potrà essere in ogni caso inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi.

A seguito del pagamento da parte del Cliente degli insoluti e della relativa comunicazione al Fornitore dell'avvenuto pagamento delle medesime somme mediante idonea documentazione, il Fornitore provvederà a richiedere all'Impresa di Distribuzione la riattivazione della fornitura, con le tempistiche e modalità previste dall'art. 55 della RQDG per la fornitura di gas naturale e con le modalità e tempistiche di cui all'art. 90 del TIQE per la fornitura di energia elettrica.

Sono a carico del Cliente i corrispettivi di sospensione e di riattivazione della fornitura, nella misura prevista dall'ARERA.

Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura/e insoluta/e il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di vendita per inadempimento del Cliente finale ai

sensi dell'art. 1456 c.c., potendo richiedere al Distributore competente:

i) la cessazione amministrativa per morosità del PdR; ii) la rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento. In tali casi il Cliente con almeno un punto di fornitura alimentato in tensione diversa dalla bassa sarà tenuto a rimborsare al Fornitore le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito dal Fornitore.

Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura del PdR o del POD per sospensione della fornitura, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà la risoluzione del contratto. I costi dell'intervento di interruzione e di ripristino dell'alimentazione saranno addebitati al Cliente.

Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura:

per il gas naturale è diritto del Fornitore richiedere al Distributore, previa risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Cessazione amministrativa, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG. In tale caso il venditore sarà tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: i. copia delle fatture non pagate; ii. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii. copia della risoluzione del contratto con il cliente finale; iv. copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; v. documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale; a seguito della cessazione amministrativa l'impresa di distribuzione provvede ad attivare il Servizio di Default, di cui al Titolo V del TIVG, fino a quando non viene effettuata la disalimentazione del punto di riconsegna;

per l'energia elettrica, il Fornitore potrà procedere, previa risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., a comunicare al SII la risoluzione ai sensi del Titolo II dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel; il SII provvede quindi all'attivazione dei servizi di ultima istanza, qualora per il medesimo/i punto/i di prelievo non sia pervenuta una richiesta di switching.

#### Clienti non disalimentabili

In caso di omesso o parziale pagamento della fattura/e relative alla fornitura alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dall'invio del medesimo sollecito.

Decorso il termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura insoluta, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di vendita per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., e potrà procedere, per l'energia elettrica a risolvere il contratto di trasporto e dispacciamento ai sensi dell'art. 24 del TIMOE, per la fornitura di gas naturale a richiedere al Distributore la cessazione amministrativa del punto di riconsegna. L'impresa di distribuzione provvederà ad attivare rispettivamente, per il POD moroso i servizi di Maggior tutela o di Salvaguardia, per il PdR moroso il servizio di ultima istanza (FUI) o, qualora ne sia impossibile l'attivazione, il servizio di Default.

Il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico per un importo pari

a: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza. Nei casi suddetti, al Cliente non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.